

**UNIONE REGIONALE DELLE  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE**  
*Sezione per l'Internazionalizzazione*  
**- ANCONA -**

**Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative all'estero organizzate  
dall'Unioncamere Marche - Sezione per l'Internazionalizzazione**

**ART. 1**

**Premessa**

Le iniziative sono promosse dalla Sezione per l'Internazionalizzazione anche attraverso le Aziende Speciali delle CCIAA marchigiane, nel quadro della politica di sostegno del prodotto italiano all'estero individuata dal Ministero del Commercio con l'Estero ed in sinergia con altri Enti pubblici operanti nel territorio ed in collaborazione con la Regione Marche in conformità all'art. 8 comma 1° della L.R. 17/10/1999 n. 10.

Il termine "Azienda Speciale" indicato nel presente "Regolamento" individua l'Azienda Speciale incaricata di volta in volta dalla Sezione di organizzare l'iniziativa e verrà d'ora in avanti indicata come Azienda Speciale.

Le iniziative vengono programmate annualmente dalla Sezione, avendo come prima finalità la promozione dello sviluppo economico del tessuto produttivo regionale sui mercati esteri.

**ART. 2**

**Partecipazione**

Sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese produttrici di beni ed i Consorzi per l'export della Regione Marche con sede e/o unità locali nelle province di AN-PU-AP-MC, regolarmente registrate presso le CCIAA, che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.

Nel caso in cui pervengano richieste di ammissione superiori ai posti disponibili, verrà seguito il seguente ordine:

- a) imprese che hanno già partecipato ad una precedente edizione della stessa manifestazione, per non più di due volte;
- b) imprese che non hanno partecipato a precedenti edizioni.

### ART. 3

#### **Rispetto della normativa comunitaria (“de minimis”)**

La Sezione per l’Internazionalizzazione e l’Azienda Speciale di volta in volta incaricata per l’attuazione delle iniziative promozionali di cui in premessa, si atterrano alla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE concernente gli aiuti di stato di importanza minore (“de minimis”) a favore delle piccole medie imprese (Regolamento n. 69 del 12/1/2001 pubblicato sulla GU della Comunità Europea del 13/1/2001).

Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui sopra dovranno rilasciare alla Sezione o all’Azienda incaricata una dichiarazione dalla quale risulti che con altri eventuali aiuti ricevuti dall’impresa in regime di “de minimis” negli ultimi tre anni non viene superato il massimale consentito (100.000 Euro).

La Sezione o l’Azienda incaricata si riservano di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni fornite.

### ART. 4

#### **Domanda di ammissione ed esclusioni**

L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente con l’inoltro del modulo “domanda di ammissione”. Lo stampato, fornito dalla Sezione per l’Internazionalizzazione o dalle Aziende Speciali, deve essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le “domande di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota di partecipazione.

I Consorzi tra imprese dovranno far pervenire una domanda di ammissione allegando una scheda informativa per ogni azienda associata che intende partecipare.

Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo o la data di trasmissione risultante sul telefax. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’impresa con l’apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

Nel caso di domande in eccesso rispetto alla disponibilità, verrà data priorità alle imprese secondo i criteri e l’ordine indicati nell’ART.2.

Saranno escluse le imprese che non sono in regola con i versamenti dovuti a vario titolo alle CCIAA delle Marche, ivi inclusi quelli relativi alle quote riferite all’anno in corso, quelle che non si sono attenute a disposizioni loro impartite in analoghe e precedenti occasioni, o che hanno assunto comportamenti tali da arrecare pregiudizio al buon nome delle CCIAA o che non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o giustificate proteste da parte degli operatori locali o che non hanno osservato norme o regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante, hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende.

## **ART. 5**

### **Quota di partecipazione**

La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo indicativo ma non esaustivo: per costi di organizzazione, affitto dell'area espositiva, interpretariato, ecc.) ed è del 50% del complesso dei costi preventivati salvo che il Consiglio d'Amministrazione, per specifiche esigenze, non disponga diversamente.

La quota delle imprese può essere maggiorata dopo la 1<sup>a</sup> partecipazione. Dopo la 4<sup>a</sup> partecipazione alla stessa manifestazione, in caso di ammissione, i costi saranno totalmente a carico dell'azienda interessata o del Consorzio/i.

Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Ulteriori servizi, qualora non espressamente previsti, possono essere forniti su richiesta della singola azienda e ad onere della stessa, previa approvazione del relativo preventivo di spesa.

## **ART. 6**

### **Ammissione ed assegnazione area espositiva**

L'ammissione all'iniziativa è data dalla Sezione per l'Internazionalizzazione o dall'Azienda Speciale incaricata a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda andrà prontamente comunicato all'impresa interessata con esplicitazione dei relativi motivi.

L'assegnazione delle aree e degli stands viene decisa tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. Nessuna impresa che partecipa alla manifestazione attraverso la Sezione o Azienda Speciale incaricata può contemporaneamente essere presente in via autonoma alla stessa mostra.

Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo consenso scritto dell'Azienda Speciale incaricata dell'organizzazione dell'iniziativa dalla Sezione.

L'Azienda Speciale incaricata si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, sempre nell'ambito del padiglione comunicato in precedenza, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

## **ART. 7**

### **Pagamenti e rimborsi**

L'impresa versa l'ammontare dovuto a titolo di "quota di partecipazione" secondo le modalità e nei termini indicati dalla circolare esplicativa emessa dall'Azienda Speciale.

In caso di mancato accoglimento della domanda stessa, le imprese escluse riceveranno dall'Azienda Speciale il rimborso della quota di partecipazione versata. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'Azienda Speciale, la medesima provvederà, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, al rimborso di quanto versato dall'impresa.

La mancata adesione di almeno 10 imprese all'iniziativa è comunque motivo di annullamento della stessa, salvo diversa decisione del Consiglio d'Amministrazione.

Per gli eventuali rimborsi, in caso di rinuncia, si veda il successivo Art. 11.

## **ART. 8**

### **Oneri aggiuntivi a carico dell'azienda espositrice**

Salvo specifico provvedimento del Consiglio d'Amministrazione della Sezione per l'Internazionalizzazione, sono di norma altresì ed in aggiunta alla somma già corrisposta a titolo di "quota di partecipazione" a carico dell'impresa espositrice (che dovrà provvedervi in proprio) le seguenti prestazioni: spedizione-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'Azienda Speciale; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex ed altre apparecchiature informatiche se non previste nella circolare dell'Azienda Speciale, debbono essere richieste direttamente agli organizzatori con spese a carico dei richiedenti.

## **ART. 9**

### **Dotazione e sistemazione area-stand**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'Azienda Speciale, viene fornito senza alcun costo aggiuntivo in quanto l'onere dello stesso è ricompreso nella "quota di partecipazione" secondo quanto indicato nelle circolari che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa.

A conclusione dell'iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

Forniture particolari non espressamente indicate potranno eventualmente essere effettuate solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte.

Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito.

## **ART. 10**

### **Area-stand non allestiti**

Nel caso di iniziative nelle quali l'Azienda Speciale procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimento, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.

## **ART. 11**

### **Sistemazione e presentazione campionario**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand con proprio personale idoneo per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa.

L'espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio e il reimballaggio del campionario, prima della completa conclusione della manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'Azienda Speciale.

## **ART. 12**

### **Rinunce e penali**

L'impresa che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Azienda Speciale per mezzo fax, telegramma o posta elettronica.

In caso di defezione “la quota di partecipazione” non verrà rimborsata e sarà automaticamente incamerata dall’Azienda Speciale.

Inoltre, stante che la “quota di partecipazione” non costituisce assolutamente rimborso dei costi che la Sezione per l’Internazionalizzazione, attraverso l’Azienda Speciale, va realmente a sostenere per la concretizzazione dell’iniziativa, l’impresa che si ritirerà dall’iniziativa si impegna al momento della richiesta di partecipazione a corrispondere pro quota, tutte le spese sostenute per la realizzazione della stessa.

Ove lo spazio inizialmente assegnato all’impresa rinunciataria venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra impresa, verrà trattenuta a titolo di rimborso spese la sola quota di partecipazione.

La mancata partecipazione può essere sanzionata dal Consiglio d’Amministrazione anche con l’esclusione da altra/e iniziativa/e per un periodo non superiore a tre anni.

### **ART. 13**

#### **Reclami**

Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti dall’Azienda Speciale dovranno essere immediatamente contestati dall’impresa ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato alla Sezione per l’Internazionalizzazione onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.

L’Azienda Speciale potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’impresa per la specifica iniziativa.

### **ART. 14**

#### **Azioni di comunicazione – Pubblicità**

L’Azienda Speciale, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.).

### **ART. 15**

#### **Trasporti, spedizionieri, formalità doganali**

Per particolari iniziative l’Azienda Speciale si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l’introduzione o la movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva.

L'Azienda Speciale non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e lo speditore è diretto.

L'espositore è direttamente responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## **ART. 16**

### **Organizzazione viaggi**

Per particolari iniziative l'Azienda Speciale si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere, ecc.; nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Azienda per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'agenzia e l'espositore è diretto.

## **ART. 17**

### **Personale per lo stand**

L'Azienda Speciale per particolari iniziative può offrire un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta, nessun addebito potrà essere mosso all'Azienda Speciale per eventuali controversie con tali soggetti. Il rapporto tra detto personale e l'Impresa interessata è diretto.

## **ART. 18**

### **Assicurazione – Perdite e danni – Non addebitabilità di alcuna responsabilità all'Azienda Speciale**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diretta indicazione, alcuna assicurazione.

L'Azienda Speciale non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.

## **ART. 19**

### **Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali**

Ai sensi della legge 675/96 “tutela dei dati personali” i dati inerenti le Imprese e i Consorzi/Associazioni aderenti a manifestazioni organizzate dall’Azienda Speciale, di cui la stessa viene a conoscenza sono utilizzati, previo consenso, ai sensi dell’Art. 11 della Legge 675/96, solo per le attività di informazione e promozione, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Azienda Speciale; secondo quanto esposto dall’art. 13, comma 1, della legge citata l’espositore ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare, far modificare o cancellare o semplicemente di opporsi all’utilizzo di tali dati per le finalità sopra indicate. Tale suo diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo all’Azienda Speciale stessa.

## **ART. 20**

### **Foro competente**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’Azienda Speciale e le imprese ammesse a partecipare alla manifestazione, le parti si impegnano a rimetterne la risoluzione al Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio ove ha sede l’Azienda Speciale. Per controversie con la Sezione per l’Internazionalizzazione la risoluzione è rimessa al Servizio di Conciliazione della CCIAA di Ancona; in caso di tentativo infruttuoso, sia per le controversie con l’Azienda Speciale sia per quelle con la Sezione, è competente in via esclusiva la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ancona.

**Copia del presente regolamento viene sottoscritto dall'impresa che intende partecipare all'iniziativa per presa visione ed accettazione integrale di ogni clausola riportata nell'articolo stesso.**

Lì

**L'impresa**

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile accettiamo espressamente il contenuto degli articoli.....**

**L'impresa**